



**La figura dell'Amministratore di Sostegno  
a tutela delle persone fragili.  
Guida operativa**

Ufficio di Protezione Giuridica "Struttura per la Tutela" dell'ASL di Brescia

## 1. LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI

Nel nostro ordinamento giuridico il raggiungimento della maggiore età fissa il momento dal quale una persona diventa capace di agire, di esercitare cioè in modo autonomo i propri diritti e di tutelare i propri interessi sia personali sia patrimoniali. Può accadere però che un individuo a causa di una patologia presente sin dalla nascita o di infermità totale o parziale emersa durante il corso della propria vita, non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e patrimoniale.

La situazione di fragilità della persona necessita quindi di una tutela che può essere attuata attraverso tre diverse misure di protezione giuridica: l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministratore di sostegno (introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 6/2004).

Tali istituti hanno diversi effetti sulla capacità di agire del soggetto fragile:

L'interdizione costituisce la misura di protezione giuridica più grave ed estrema e richiede una condizione di infermità assoluta ed abituale; comporta la limitazione completa della capacità d'agire, con la conseguenza che ogni atto compiuto dall'interdetto, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, va considerato annullabile. L'interdetto ha quindi un'incapacità legale assoluta. Alla persona interdetta si sostituisce un tutore che viene nominato dal Tribunale.

L'inabilitazione è una misura di protezione giuridica che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni sociali tali da mettere a rischio gli interessi della persona. L'inabilitato conserva la capacità d'agire in ordine al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e gli atti personali, mentre per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il Tribunale nominerà un curatore il quale non sostituisce l'inabilitato, ma lo assiste, fornendo il proprio consenso. Si tratta quindi di una incapacità legale relativa.

La protezione giuridica dell'Amministrazione di Sostegno (di seguito AdS) ha l'importante finalità, come si evince dall'esordio della stessa legge, di tutelare, *“con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*. L'AdS, nominato dal Giudice Tutelare, interviene sia per gli aspetti di carattere personale che patrimoniale. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare stabilisce individualmente i compiti dell'amministratore in base alla situazione e alle capacità residue del beneficiario della protezione giuridica. L'amministratore di sostegno permette quindi di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo di dare al beneficiario una protezione giuridica mirata alla sua fragilità (es. esprimere il consenso per le cure sanitarie e per interventi sociali, firmare documenti, scegliere la collocazione abitativa, amministrare il proprio patrimonio...).

La nuova figura dell'AdS è chiamata non a sostituire, ma a prendersi cura della persona, in un contesto di garanzie assicurato dal ruolo del Giudice Tutelare ma al contempo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità. L'AdS è l'io “ausiliario” e non l'io “sostitutivo” (come per l'interdizione).

## **2. I BENEFICIARI**

In base all'art. 404 C.C. può beneficiare della nomina di un AdS *“la persona che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un AdS, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

Fino ai 18 anni la potestà è dei genitori ma al compimento dei 18 anni, a prescindere dalle condizioni del figlio, i genitori perdono la potestà genitoriale (per cui anche la firma del genitore su atti che riguardano il figlio non ha più valore) e quindi è necessario che gli atti che lo riguardano vengano compiuti da chi ha la legittimità a farlo.

La nomina dell’AdS può essere chiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 404 C.C.; in tal caso la domanda andrà presentata al Giudice Tutelare competente (non al Tribunale dei Minorenni) nell’ultimo anno prima del compimento dei 18 anni.

## **3. RICHIESTA DI NOMINA DI ADS: PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

La richiesta di nomina di AdS avviene tramite la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare (modello ricorso disponibile sul sito [www.aslbrescia.it](http://www.aslbrescia.it)), il quale si occupa sia della nomina sia della verifica della gestione dell’amministrazione. Il ricorso è presentato al Giudice Tutelare e non vi è l’obbligo di farsi assistere da un legale; si precisa che è invece opportuno farsi assistere dall’avvocato, qualora sussistano importanti conflitti famigliari o nel caso in cui sussistano ingenti patrimoni da gestire.

Coloro i quali godono di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 per l’anno 2010 (importo viene aggiornato di anno in anno), possono chiedere di essere ammessi al patrocino gratuito a spese dello Stato; per eventuali ulteriori informazioni in merito è necessario rivolgersi all’Ordine degli Avvocati - Via San Martino della Battaglia n. 18, Brescia - tel. 030/41503.

## **4. CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO**

I soggetti che possono proporre azione formale per promuovere la nomina dell’AdS sono i seguenti (artt. 406, 417 C.C.):

- il beneficiario (è legittimato a proporre il ricorso colui che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita, per malattie che sono causa di una ridotta autonomia, o perché con l’età sopraggiungono impedimenti a compiere alcuni atti, con il rischio di gravi pregiudizi o di esporsi a raggiri; lo stesso beneficiario potrà quindi, nel proporre il ricorso, indicare la persona che si occuperà di lui quando non sarà più in grado di farlo da solo);
- i parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2° grado, e i conviventi stabili del beneficiario (non sono comprese le badanti);
- il tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione e inabilitazione;
- i responsabili dei servizi sociali e sanitari o direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati al ricorso, oppure alla segnalazione al P.M., “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento”).A questo proposito si precisa che tali responsabili, qualora siano in possesso di tutti gli elementi necessari, hanno l’obbligo (art.406 C.C.

comma 3) di attivarsi e di procedere con la presentazione del ricorso al Giudice Tutelare; solo in via residuale, qualora non siano in possesso di sufficienti informazioni circa la situazione da tutelare, possono segnalare il caso alla Procura della Repubblica;

- il Giudice Tutelare d'ufficio e il Pubblico Ministero.

Il ricorso può essere presentato da un ricorrente o da più ricorrenti (nel caso di famigliari e di responsabili dei servizi sociali e sanitari). Nel caso di più ricorrenti deve essere indicato un referente al quale fare pervenire le comunicazioni del Tribunale; lo stesso referente si dovrà occupare delle procedure del ricorso (es. comunicazioni udienze, notifiche, ecc.).

## 5. CONTENUTI DEL RICORSO

Il ricorso per l'AdS deve indicare:

- i dati del ricorrente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail, rapporto di parentela con la persona beneficiaria);
- le generalità della persona beneficiaria (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, la sua dimora abituale, nome cognome dei genitori, luogo e data di nascita dei genitori ed eventualmente luogo e data di morte, stato civile);
- le sue condizioni psico-fisiche;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'AdS indicandole in modo esaustivo;
- dati relativi agli aspetti patrimoniali ed immobiliari;
- nominativo del medico di base o dello specialista di riferimento e dell'assistente sociale del servizio (se presente);
- i nominativi e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, del convivente in modo stabile, dei parenti entro il IV° grado e degli affini entro il II° grado (omettere coloro che non hanno rapporti di familiarità con la persona beneficiaria per disinteresse o per impedimenti dovuti a età o malattie);
- eventuale nominativo della persona proposta come AdS.

Nel ricorso il ricorrente, se trattasi di familiare convivente del beneficiario, può chiedere di essere ammesso all'autocertificazione per dimostrare le spese sostenute.

Al ricorso è necessario allegare la seguente documentazione:

- marca da bollo da € 8,00
- stato di famiglia della persona beneficiaria;
- fotocopia documento d'identità della persona beneficiaria, del ricorrente e dell'AdS se diverso dal ricorrente;
- documentazione medica della persona beneficiaria (accertamento invalidità civile, relazione sanitaria, certificazione medica attestante le patologie e il grado di incapacità di intendere e volere o la totale incapacità);
- eventuale relazione sociale sulle condizioni della persona beneficiaria (dei servizi sociali e/o del servizio frequentato);
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale della persona beneficiaria (estratti conto bancari, copia libretto di pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, pensione ai superstiti, stipendi percepiti per attività lavorativa, rendite provenienti da affitti, somme depositate su conti correnti o investite, copia rogiti notarili e dei contratti di locazione riguardanti le proprietà immobiliari, ecc.);

- copia ultima dichiarazione dei redditi della persona beneficiaria;  
- eventuale certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario a recarsi in tribunale, neanche in ambulanza, per la convocazione: la presenza della persona fragile beneficiaria dell'amministrazione in udienza è obbligatoria in quanto il Giudice Tutelare si deve rendere conto personalmente delle condizioni psico-fisiche in cui la stessa versa. Infatti, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 407 del C.C., il Giudice Tutelare «deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi, dove occorre, nel luogo in cui questa si trova». La dottrina è unanime nel riconoscere che la mancata audizione del beneficiario determina la nullità del procedimento. E' quindi necessario che la persona fragile sia presente in udienza e che, se necessario, raggiunga il Tribunale in ambulanza. Qualora il beneficiario non sia trasportabile, nemmeno in ambulanza, è necessario produrre, insieme al ricorso un certificato medico che attesti tale impossibilità. A questo proposito si sottolinea che il certificato dovrà essere molto particolareggiato ed esaustivo delle ragioni dell'intrasportabilità. La non trasportabilità del beneficiario e quindi la sua non audizione il giorno dell'udienza, salvo casi di particolare urgenza segnalati in sede di deposito del ricorso, presuppone un ritardo nei tempi della procedura in quanto il giorno dell'udienza il Giudice Tutelare verificata la non presenza del beneficiario, che comunque deve essere motivata con una ulteriore certificazione medica aggiornata, al fine di permettere l'audizione dello stesso, fisserà un'ulteriore udienza e invierà presso la dimora un giudice onorario per l'accertamento delle condizioni.

## **6. MODALITÀ CON CUI VA PRESENTATO IL RICORSO**

L'Organo competente per l'adozione del provvedimento di amministrazione di sostegno è il Giudice Tutelare competente per territorio, cioè il magistrato del luogo dove il beneficiario ha la sua residenza. Qualora il beneficiario abbia la propria dimora abituale (domicilio) in luogo diverso dalla residenza, è competente il Giudice Tutelare del luogo del domicilio.

Il ricorso con tutti gli allegati e la marca da bollo di € 8,00 deve essere depositato personalmente dal ricorrente alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione consegnandolo a mano.

Nel territorio dell'A.S.L. di Brescia ci sono n. 2 sedi del Tribunale a cui è possibile presentare il ricorso per la nomina dell'AdS (Tribunale di Brescia e Sezione Distaccata di Salò):

### Tribunale di Brescia:

Area Civile / Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Cancelliere: Dott.ssa Casimira Lupo

Indirizzo: Via Lattanzio Gambara n. 40 - Brescia - 3° piano (ascensori n. 4/5) - Tel. 030.7672 -296/-279.

Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 (tenuto conto che il lunedì ed il giovedì sono giornate di udienza, è preferibile recarsi presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: [www.tribunale.brescia.it](http://www.tribunale.brescia.it).

### Elenco Comuni afferenti al Tribunale di Brescia

Acquafredda - Adro - Alfianello - Azzano Mella - Bagnolo Mella - Barbariga - Bassano Bresciano - Bedizzole - Berlingo - Borgo San Giacomo - Borgosatollo - Botticino - Bovegno - Bovezzo - Brandico - Brescia - Caino - Calcinato - Calvagese Della Riviera - Calvisano - Capriano Del Colle - Capriolo - Carpenedolo - Castegnato - Castel Mella - Castelvovati - Castenedolo - Castrezzato - Cazzago San Martino - Cellatica - Chiari - Cigole - Coccaglio - Collebeato - Collio - Cologne - Comezzano Cizzago - Concesio - Corte Franca - Corzano - Dello - Desenzano Del Garda - Erbusco - Fiesse - Flero - Gambara - Gardone Val Trompia - Ghedi - Gottolengo - Gussago - Irma - Iseo - Isorella - Leno - Lodrino - Lograto - Lonato - Longhena - Lumezzane - Maclodio - Mairano - Manerbio - Marcheno - Marmellino - Marone - Mazzano - Milzano - Moniga Del Garda - Monte Isola - Monticelli Brusati - Montichiari - Montirone - Nave - Nuvolento - Nuvolera - Offlaga - Ome

Orzinuovi - Orzivecchi - Ospitaletto - Padenghe Sul Garda - Paderno Franciacorta - Palazzolo Sull'Oglio - Paratico - Passirano - Pavone Del Mella - Pezzaze - Polaveno - Pompiano - Poncarale - Pontevico - Pontoglio - Pozzolengo - Pralboino - Provaglio D'Iseo - Quinzano D'Oglio - Remedello - Rezzato - Roccafranca - Rodengo Saiano - Roncadelle - Rovato - Rudiano - Sale Marasino - San Gervasio Bresciano - San Paolo - San Zeno Naviglio - Sarezzo - Seniga - Serle - Sirmione - Soiano Del Lago - Sulzano - Tavernole Sul Mella - Torbole Casaglia - Travagliato - Trezzano - Urago D'Oglio - Verolanuova - Verolavecchia - Villa Carcina - Villachiara - Visano - Zone

### Tribunale di Brescia - sede distaccata di Salò:

Area Civile / Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Cancelliere: Sig.ra Catia Mirca Mora

Indirizzo: Via Marco Leonesio n. 1 Salò - (BS) - 1° Piano - stanza 21 - Tel. 0365.40721.

Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: [www.tribunale.brescia.it](http://www.tribunale.brescia.it).

### Elenco Comuni afferenti al Tribunale di Brescia - sede distaccata di Salò

Agnosine - Anfo - Bagolino - Barghe - Bione - Capovalle - Casto - Gardone Riviera - Gargnano - Gavardo - Idro - Lavenone - Limone Sul Garda - Manerba Del Garda - Mura - Muscoline - Odolo - Paitone - Pertica Alta - Pertica Bassa - Polpenazze Del Garda - Preseglie - Prevalle - Provaglio Val Sabbia - Puegnago Sul Garda - Roe' Volciano - Sabbio Chiese - Salò - San Felice Del Benaco - Tignale - Toscolano Maderno - Tremosine - Treviso Bresciano - Vallio Terme - Vestone - Villanuova Sul Clisi - Vobarno

## **7. FISSAZIONE UDIENZA DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Dopo il deposito del ricorso in Cancelleria Volontaria Giurisdizione, il Giudice Tutelare stabilisce con Decreto di fissazione il giorno e l'ora dell'udienza in cui devono obbligatoriamente comparire davanti a lui il ricorrente, il beneficiario e la persona proposta come AdS (se diversa dal ricorrente). I parenti e gli affini indicati nel ricorso non hanno tale obbligo ma, a loro discrezione, hanno facoltà di comparire.

Il decreto di fissazione dell'udienza al Tribunale di Brescia viene inviato al ricorrente il quale a sua volta è tenuto a trasmettere, entro un termine preciso indicato chiaramente dal Giudice Tutelare, la copia conforme del ricorso depositato e del decreto alla persona beneficiaria e al Pubblico Ministero tramite notifica, e di seguito trasmettere con raccomandata con ricevuta di ritorno copia semplice ai parenti ed affini indicati nel ricorso.

Al Tribunale di Salò la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza al ricorrente è telefonica o per e-mail da parte della stessa Cancelleria. Durante questa comunicazione si fissa un appuntamento in cui il ricorrente deve presentarsi presso la Cancelleria del Tribunale per espletare tutte le procedure delle notifiche prima dell'udienza.

Il Giudice Tutelare, a sua discrezione, può delegare la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione ad occuparsi delle notifiche e delle comunicazioni agli interessati al procedimento.

### **Modalità per effettuare le copie conformi del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza**

#### Tribunale di Brescia

Il rilascio delle copie conformi del ricorso depositato, viene fatto dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione (vedi al Punto 6 gli orari e la sede).

Le copie conformi sono rilasciate in **triplice copia** (una per il Pubblico Ministero, una per la persona beneficiaria e la terza per il ricorrente) e prevedono costi relativi ai diritti di copia di €0,10 a facciata e costi relativi alle marche da bollo:

€ 10,62 (entro le n. 4 pagine) per ogni copia senza urgenza;

€ 31,86 € (entro le n. 4 pagine) per ogni copia con urgenza (richiesta di rilascio immediata o entro i 3 gg. dall'emissione dell'atto);

€ 12,41 (tra n. 5 e n. 10 pagine) per ogni copia senza urgenza;

€ 37,20 (tra n. 5 e n. 10 pagine) per ogni copia con urgenza (richiesta di rilascio immediata o entro i 3 gg. dall'emissione dell'atto).

#### Tribunale di Brescia - sede Salò

Le copie conformi sono rilasciate in numero variabile: **una copia per il beneficiario e una copia per ogni familiare indicato nel ricorso.**

Si precisa che a Salò la copia per il Pubblico Ministero viene trasmessa d'ufficio dalla Cancelleria.

Le copie prevedono costi relativi ai diritti di copia di € 0,10 a facciata e costi relativi alle marche da bollo (vedi prospetto del Tribunale di Brescia). Le copie conformi sono predisposte direttamente dalla Cancelleria, la quale comunica al ricorrente le marche da bollo da consegnare presso l'Ufficio il giorno in cui viene fissato l'appuntamento.

#### **Modalità per effettuare notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza**

Il ricorrente è tenuto a trasmettere tramite notifica le copie conformi del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario e al Pubblico Ministero, con le seguenti modalità:

#### Tribunale di Brescia

Il ricorrente, con tutte e tre le copie conformi, deve recarsi presso Ufficio Notifiche in Via Saffi n. 13 a Brescia 1° piano (tel. 030/2896232), aperto solo il mattino dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì escluso i prefestivi (i biglietti per il turno di chiamata possono essere ritirati già dalle 8.15 e solo fino alle ore 11.30).

Si precisa che le notifiche sono esenti da costi e sono fatte con due modalità tramite lettera per destinatari fuori città e a mano per destinatari in città, per cui al Pubblico Ministero (presso il Tribunale di Brescia) è sempre una notifica con consegna a mano, per la persona beneficiaria dipende dalla sua residenza.

Ritirato il biglietto numerato del proprio turno, se la persona beneficiaria è residente fuori città, bisogna recarsi nella stanza Ufficio Posta (sempre sullo stesso piano in cima alle scale) a ritirare la busta con la cartolina per la notifica tramite posta (non vi sono costi di affrancatura).

Allo sportello notifiche bisogna consegnare le tre copie conformi con le tre relate con gli indirizzi dei destinatari (per la stesura vedi sul sito [www.aslbrescia.it](http://www.aslbrescia.it) il *Modello relate di notifiche*) sulle quali verranno apposti tutti i timbri necessari per la procedura di notifica.

Sulla copia per il Pubblico Ministero verrà scritto l'indirizzo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Via Lattanzio Gambara n. 40 e verrà consegnata a mano. La copia per il beneficiario se residente in città seguirà la stessa procedura. Se il beneficiario è residente fuori città bisogna consegnare la busta e la cartolina già compilata. La copia del ricorrente, che funge da originale, viene trattenuta dall'Ufficio Notifiche per apportare la registrazione delle trasmissioni delle notifiche.

Tale copia dovrà essere ritirata dopo circa 15 giorni dal ricorrente presso lo stesso Ufficio, nella stanza attigua allo sportello notifiche, dalle 9.00 alle 10.30 senza bisogno di ritirare il biglietto dando il numero di cronologia o la data dell'avvenuta notifica e il cognome del ricorrente e della persona beneficiaria.

Ritirata la copia conforme il ricorrente deve trasmetterne copia semplice a tutti i parenti indicati nel ricorso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Le notifiche e le cartoline delle raccomandate ai parenti devono essere consegnate dal ricorrente al Giudice Tutelare il giorno dell'udienza.**

Tribunale di Brescia - sede Salò:

Le copie conformi del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso, vanno notificati a cura del ricorrente al beneficiario e a tutti i familiari indicati nel ricorso.

Le notifiche vengono fatte tramite Ufficiale Giudiziario sempre presso il Tribunale a Salò Via Marco Leonesio n.1 all'Ufficio notifiche (piano terra); in questo caso le comunicazioni sono esenti da costi.

Le relate delle notifiche delle trasmissioni delle copie conformi al beneficiario, ai parenti e al Pubblico Ministero ritornano direttamente alla Cancelleria del Tribunale.

## **8. LA SCELTA DELL'ADS**

Nella scelta dell'AdS il Giudice Tutelare tiene conto della "cura" e degli "interessi" del beneficiario. Anche nel caso in cui nel ricorso venga individuata o esclusa una determinata persona per il ruolo di amministratore, è comunque sempre il Giudice Tutelare che valuta la scelta di questo.

In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario, il Giudice Tutelare, nella scelta dell'AdS, individuerà la persona più idonea o all'interno del nucleo familiare o al di fuori dello stesso.

**Non possono invece ricoprire la carica di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario (art. 408 C.C.).**

## **9. NOMINA DELL'ADS**

Al Tribunale di Brescia solitamente il Giudice Tutelare istituisce l'AdS con decreto immediatamente esecutivo nel corso dell'udienza e provvede alla sua nomina tramite il giuramento dell'amministratore. Il decreto di nomina viene rilasciato dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione su richiesta del ricorrente presentando una marca da bollo da €10,62 (fino a 5 pag.) o da €12,41 (da 5 a 10 pag.) circa 15 giorni dopo il giuramento.

Al Tribunale di Salò il giuramento viene fatto durante un'udienza separata. Dopo l'udienza in cui il Giudice Tutelare sente le parti, emana il decreto di nomina e il decreto di fissazione dell'udienza per il giuramento dell'AdS che viene trasmesso al ricorrente senza costi. Il decreto di nomina è subito esecutivo. All'udienza di giuramento deve comparire solo l'amministratore designato.

In sintesi nel decreto di nomina sono riportate:

- generalità della persona beneficiaria e dell'AdS;
- durata dell'incarico: la durata dell'incarico varia a seconda della figura nominata quale AdS; se questo rientra nella cerchia familiare la durata è indeterminata mentre diversamente la durata dell'incarico può essere massimo di dieci anni; durante il periodo dell'incarico, eventuali gravi impedimenti dell'AdS, devono essere segnalati e documentati al GIUDICE TUTELARE che provvederà con un decreto ad una nuova nomina;
- oggetto dell'incarico e atti che l'AdS ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'AdS;
- limiti anche periodici delle spese che l'AdS può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha disponibilità;
- periodicità con cui l'AdS deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS, ossia tutti quegli atti elencati nel decreto.

Contro i decreti di AdS del Giudice Tutelare è ammesso il reclamo con l'assistenza di un legale alla Corte d'Appello, entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto. Il decreto della Corte d'Appello che decide sul reclamo è ricorribile in Cassazione, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

## **10. LE FUNZIONI DELL'ADS**

L'AdS assume l'incarico giurando davanti al Giudice Tutelare di esercitare il suo compito con fedeltà e diligenza (art. 349 C.C.) esercitando i poteri che sono elencati in modo dettagliato nel decreto di nomina.

In caso di negligenza dell'Amministratore, il quale abbia compiuto atti o scelte dannose per il beneficiario, il Giudice Tutelare dovrà essere tempestivamente avvertito e prenderà gli opportuni provvedimenti.

Inoltre il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l'AdS per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione.

E' opportuno che l'AdS nominato richieda, alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, il rilascio di più copie conformi del decreto di nomina perché lo stesso gli verrà richiesto più volte in occasione degli eventuali atti che l'AdS andrà a compiere nell'interesse del beneficiario.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione previsti dagli articoli 374 e 375 C.C. (acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità, promozione di giudizi, vendita beni, ecc...) e per tutti gli atti non previsti nel decreto di nomina, l'AdS deve richiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'incarico di AdS è gratuito ma, in considerazione dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione, gli potrà essere riconosciuta dal Giudice Tutelare un'equa indennità (art. 379 C.C.).

**L'incarico cessa in ogni caso con la morte del beneficiario: dopo tale momento l'AdS non è più autorizzato a compiere alcun atto. Al termine dell'incarico, l'AdS deve presentare il conto finale della propria amministrazione, che deve essere approvato dal Giudice.**

## **11. RELAZIONE E RENDICONTO**

L'AdS deve tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue attività durante la giornata, ecc), e un rendiconto economico che deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, riepilogando le entrate e le uscite (modello disponibile sul sito [www.aslbrescia.it](http://www.aslbrescia.it)).

La periodicità del rendiconto è stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina ed è di norma annuale e deve essere consegnato entro tale termine stabilito dal Giudice Tutelare alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione senza costi a carico.

**Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese, nonché gli estratti-conto bancari. Va precisato però che - soprattutto se il beneficiario vive in famiglia - il Giudice normalmente non richiede né l'elenco dettagliato delle uscite relative al mantenimento (vitto, vestiario, piccole spese quotidiane ecc.), né i relativi scontrini e ricevute di spesa e spesso richiede semplicemente un'autocertificazione in sostituzione del rendiconto.**

## **12. LA GESTIONE STRAORDINARIA**

Nel decreto di nomina l'AdS viene autorizzato a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per il compimento degli atti cosiddetti di "straordinaria amministrazione" (indicati negli artt. 372, 374 e 375 C.C.) necessita di volta in volta di una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, previa apposita istanza presentata per iscritto dall'AdS in cancelleria.

Gli atti di questa natura sono i seguenti:

Investimenti (art. 372 C.C.)

Acquisto di beni (art. 374 n. 1 C.C.) Quando s'intende procedere all'acquisto di un bene (ad esclusione di quelli necessari per i bisogni ordinari del beneficiario) e la spesa è superiore a quella mensile autorizzata dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina, occorre richiedere al Giudice stesso una specifica autorizzazione.

Riscossione di capitali - Cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni - Assunzione di obbligazioni (art. 374 n. 2 C.C.)

Accettazione e rinuncia di eredità, accettazione di donazioni e legati (art. 374 n. 3 C.C.)

Stipula di contratti di locazione ultranovennali (art. 374 n. 4 C.C.)

Promozione di giudizi (art. 374 n. 5 C.C.) L'AdS deve chiedere l'autorizzazione per promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni finalizzate alla conservazione e alla garanzia del patrimonio del beneficiario di natura urgente. L'AdS può invece difendersi dall'altrui iniziativa giudiziaria senza richiedere l'autorizzazione ed è pure libero di non partecipare attivamente al processo (cosiddetta contumacia). Con riferimento alle "azioni di stato" (separazione di coniugi, divorzio, ecc.), sono previste dal Codice Civile delle regole particolari per la tutela degli interdetti, che - qualora il GIUDICE TUTELARE lo ritenga opportuno in considerazione del grado di incapacità del beneficiario - possono essere applicate anche nell'ambito dell'amministrazione di

sostegno. Nelle situazioni di maggior gravità al beneficiario viene nominato un curatore speciale, diverso dell'AdS, che lo rappresenta in tali giudizi. Alienazione di beni (art. 375 n. 1 C.C.) Il termine alienazione indica la vendita, la permuta, ma anche la rinuncia alla proprietà (o ad altro diritto reale) e la costituzione di diritti reali di godimento. L'istanza di autorizzazione all'alienazione di un bene di rilevante valore, come ad esempio un immobile, deve essere motivata con particolare rigore, evidenziando le ragioni che impongono o rendono opportuna l'alienazione stessa (ad esempio l'impossibilità del beneficiario di vivere in quell'appartamento, o la necessità di ottenere liquidi per affrontare le spese di mantenimento del beneficiario, ecc.).

L'importo derivante dalla vendita dovrà quindi essere utilizzato secondo le modalità stabilite dal Giudice Tutelare, che normalmente nell'autorizzare la vendita, incarica l'AdS di redigere un rendiconto specifico relativo all'operazione stessa.

Ai sensi dell'art. 777 C.C. l'Amministratore non può invece effettuare donazioni per conto del beneficiario, essendo consentite - sempre previa autorizzazione del Giudice Tutelare - solo le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti del beneficiario stesso. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare può però mantenere allo stesso beneficiario la capacità di effettuare donazioni entro limiti stabiliti.

Costituzione di pegni o ipoteche (art. 375 n. 2 C.C.)

Divisioni e relativi giudizi (art. 375 n. 3 C.C.)

Compromessi, transazioni e concordati (art. 375 n. 4 C.C.)

### **13. REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'ADS**

Il beneficiario, l'AdS, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV° grado, gli affini entro il II° grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare un'istanza adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice Tutelare per la cessazione o la sostituzione dell'AdS. Il Giudice Tutelare, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato alla revoca dell'amministrazione o alla sostituzione dell'AdS.

**A cura dell'Ufficio di Protezione Giuridica  
"Struttura per la Tutela" dell'ASL di Brescia**

**Responsabile Dr.ssa Mariarosaria Venturini  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15  
25124 Brescia**

tel. 030/383-8075/-9034  
[struttura.tutela@aslbrescia.it](mailto:struttura.tutela@aslbrescia.it)  
[www.aslbrescia.it](http://www.aslbrescia.it)

Brescia, agosto 2010